

	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
	COMUNE DI BRUSSON	
	SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO AGRARIO.	
	L'anno __, addì __ del mese di ____ in Brusson nella sede municipale, piazza	
	Municipio n. 1;	
	PREMESSO CHE	
	Con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ - è stato disposto di	
	concedere in affitto l'alpeggio denominato ARP DI ESTOUL di proprietà della	
	Consorteria di Estoul e Fenilliaz, amministrata dal Comune di Brusson, a decorrere	
	dal 01.06.2017 e sino all'11.11.2022, mediante asta pubblica, autorizzando il Sindaco,	
	GROSJACQUES Giulio, alla sottoscrizione del presente atto;	
	Con determinazione del Segretario comunale n. ____ del ____ è stato approvato il	
	verbale di aggiudicazione dell'affitto dell'Arp di Estoul al sig. _____ al canone	
	annuo offerto di euro _____, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;	
	(eventuale) Che è stato esercitato il diritto di prelazione da parte del precedente	
	affittuario ai sensi dell'art.4bis della legge 203/1982;	
	TRA	
	GROSJACQUES Giulio, nato ad Aosta l'11.03.1962 e residente, per la carica, in	
	Brusson, piazza Municipio 1, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di	
	Brusson, di seguito denominato locatore ,	
	E	
	_____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n.,	
	____, codice fiscale _____ di seguito denominato affittuario , assistito	
	dall'organizzazione professionale agricola _____ in persona del Sig. _____	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

	1. Il Comune di Brusson, in persona del Sindaco Sig. Giulio Grosjacques, concede	
	in affitto al Sig/Ditta/Assoc. _____, che accetta, i pascoli dell'ARP DI	
	ESTOUL, meglio distinti al FG 23, mapp. 3 e 5 (rispettivamente di ettari 206 are	
	48 e centiare 64 ed ettari 6 are 12 e centiare 41) utilizzabili ai fini dell'indennità	
	compensativa per 70 ettari circa.	
	2. La durata dell'affitto è stabilita per il periodo dal 01.06.2017 all'11.11.2022, pari	
	a sei stagioni , e comporta, ai fini del canone, sei annualità. Entro la data	
	dell'11.11.2022 l'affittuario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e	
	cose, nella piena disponibilità del locatore, senza nessuna pretesa di indennizzi o	
	richieste di buonuscita. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente	
	contratto possa essere tacitamente rinnovato.	
	3. Il canone annuo è stabilito in € _____ da pagarsi entro il giorno 30 ottobre di	
	ogni anno alla Tesoreria del Comune di Brusson con la specificazione della	
	causale di versamento. Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone	
	comporta l'automatica risoluzione del contratto.	
	4. Il canone di cui al punto 3. è riferito al primo anno, essendo l'importo soggetto ad	
	adeguamento annuale ISTAT. Il canone aggiornato è comunicato all'affittuario	
	entro il 30 settembre di ogni anno. In mancanza di comunicazione è dovuto il	
	canone dell'anno precedente.	
	5. L'affittuario rinuncia, ai sensi dell'art. 45 della legge 203/1982, ad ogni azione di	
	adeguamento o perequazione del canone e ad ogni ipotesi di indennizzo per	
	eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati all'alpeggio.	
	6. Sono vietati il subaffitto e la concessione ad altri del godimento di tutti o di parte	
	dei terreni per qualsiasi durata ed a qualsiasi titolo.	
	7. Qualora l'affittuario si trovasse nell'impossibilità di continuare direttamente la	

	gestione dell'alpeggio fino al termine del periodo stabilito, lo stesso dovrà darne	
	tempestiva comunicazione al locatore e dovrà in ogni caso provvedere al	
	pagamento dell'intero canone per l'annualità in corso.	
8.	L'affittuario è tenuto a coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di	
	famiglia, evitando per altro di recare danno allo stesso e alle relative piantagioni;	
	sarà tenuto pertanto a concimare adeguatamente i prati ed a realizzare tutte le	
	attività di irrigazione che si ritengano opportune.	
9.	L'affittuario ha la facoltà di usufruire delle servitù d'acqua e di passaggio	
	curandone la buona conservazione.	
10.	l'affittuario dovrà partecipare, assieme agli altri utenti, alla manutenzione	
	ordinaria dei canali irrigui, o condutture di acqua di uso comune.	
11.	l'affittuario ha diritto e può godere di tutte quelle sovvenzioni comunali,	
	regionali, statali e della Comunità Europea spettanti ai produttori di montagna,	
	operanti in zone sensibili.	
12.	Eventuali opere di miglioria o di trasformazione dovranno essere	
	preventivamente autorizzate in forma scritta da parte del locatore ed eseguite a	
	totale carico dell'affittuario, senza che quest'ultimo possa vantare alcun	
	compenso per quanto eseguito.	
13.	L'affittuario non potrà pretendere indennità o diminuzione del canone	
	contrattuale per danni causati da gelo, pioggia, grandine, siccità o altre cause	
	indipendenti dal Comune e non imputabili a terzi.	
14.	L'affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai	
	fondi presi in affitto. Il locatore è sollevato dalla responsabilità per danni a	
	persone, animali o cose derivanti da fatto, omissione o colpa dell'affittuario o di	
	terzi, derivanti dalla conduzione dell'alpeggio.	

15. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, all. B) – del D.P.R. 642/72.

16.	Tutte le spese d'asta e contrattuali, registrazione, diritti ecc... sono a carico esclusivo dell'affittuario. A tali fini il valore del contratto è stabilito in
	euro

17. Per quanto non disposto nel presente contratto si rinvia al codice civile ed alla legge 03.05.1982, n. 203
--

18. Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà preventivamente tentare una bonaria composizione. In caso di esito negativo sarà competente il Foro di Aosta.
--

Letta, confermata e sottoscritta.

Il locatore

L'affittuario

Per l'organizzazione professionale agricola

Le parti, consensualmente e di comune accordo approvano il contenuto degli articoli 3, 5, 6 e 7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, 2° comma del codice civile.

Il locatore

L'affittuario

Per l'organizzazione professionale agricola